



CODICE CIVILE

Art. 2140 c.c.

Comunioni tacite familiari

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quinto — Del lavoro
Titolo	II — Del lavoro nell'impresa
Capo	II — Dell'impresa agricola
Sezione	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-2140-comunioni-tacite-familiari/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it